

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI**A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D'UFFICIO E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: (F)

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)	Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).....	Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a).....	Punti 1
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a)	Punti 1
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)	Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio..... oltre il quinquennio..... per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 8 Punti 12
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio).....	Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e).....	Punti 40

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 47, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 47, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)	Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6).....	Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)	Punti 24

III - TITOLI GENERALI

Tipo di titolo	Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)	Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)	Punti 12

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale addetto di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
- il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli addetti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978, n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi

sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
- il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il

punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell'ottennio immediatamente successivo il trasferimento

nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 14 dell'ipotesi del CCNI 13.5.2015, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l'anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si

tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA**EFFETTUAZIONE DELLA I FASE**

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune del centro territoriale di titolarità riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

A)	Trasferimenti del personale ATA sulla base di quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del presente contratto.
A1)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n. 2) dell'art.47 – titolo III – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B)	Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio (precedenza di cui al punto II dell'art. 47), compreso il personale di cui all'art. 51 comma 3 punto II e art. 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per l'ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
C)	Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico.
D)	Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell'art. 47, titolo III del presente contratto.
D1)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 47, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D2)	Trasferimenti a domanda in sede ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA (1) (2).
D3)	Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell'art. 47, titolo III del presente contratto
D4)	Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 47, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D5)	Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità. (1) (2).

E)	Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio - compreso il personale di cui all'art. 51 comma 3 punto II e di cui all'art 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per il comune dell'ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento.
E1)	Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio – compreso il personale di cui all'art. 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
F)	Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
F1)	Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

A)	Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
A1)	Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
B	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B1)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B2)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B3)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.

B4)	Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna preferenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
B5)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B6)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B7)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia.
B8)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 47 – titolo III – nell'ambito della provincia.
B9)	Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza.
C)	Trasferimenti d'ufficio del personale senza sede di titolarità (art. 53 del presente contratto) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 2 dell'art. 46 (Titolo III) del presente contratto.

A)	Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell'ambito della provincia di tutto il personale che risulti in esubero nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente contratto.
B)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto.
B1)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto.
B2)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto.
B3)	Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto
B4)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 47 – titolo III – del presente contratto.

B5)	Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA.
C)	Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 47 – titolo III) del presente contratto.
C1)	Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.

Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.

In ciascuna delle tre fasi la precedenza di cui all'art. 47 punto V spetta prima ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

NOTE

(1) Per "sede" si intende "il comune"

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per "sede" va inteso il comune sede di distretto.

(3) E' trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(5) Per tale personale, in esubero sull'organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui all'art. 53 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.